

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1688-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Senato della Repubblica nella seduta del 24 ottobre 1961

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1961 (V. Stampato n. 3373)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro del Bilancio

(PELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 dicembre 1961*

**Deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269,
e successive modificazioni, sulle imposte di registro**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

In deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sono idonee a vincere la presunzione di accessione le deliberazioni adottate

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

In deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sono idonee a vincere la presunzione di accessione le deliberazioni adottate

prima dell'entrata in vigore della presente legge, con le quali le Province e i Comuni abbiano autorizzato la vendita di terreni non edificati a coloro che successivamente hanno stipulato il contratto di acquisto, consentendo nel frattempo alla edificazione.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero state già pagate.

prima dell'entrata in vigore della presente legge, con le quali le Province e i Comuni abbiano autorizzato la vendita di terreni non edificati a coloro che successivamente hanno stipulato il contratto di acquisto, consentendo nel frattempo alla edificazione, nonchè i contratti di appalto stipulati dagli Istituti autonomi per le case popolari per costruzioni su terreni successivamente acquistati.

Identico.